

***DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO, A TEMPO
DETERMINATO, DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI
SECONDO LIVELLO A SOGGETTI ESTERNI***

INDICE

Articolo 1 (<i>Oggetto, finalità e ambito di applicazione</i>)	2
Articolo 2 (<i>Presupposto per l'attivazione della presente disciplina</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Avviso di pubblicità esterna</i>)	2
Articolo 4 (<i>Modalità e termini di pubblicazione dell'Avviso</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Presentazione delle domande da parte dei soggetti esterni</i>)	3
Articolo 6 (<i>Verifica di ammissibilità delle domande</i>)	3
Articolo 7 (<i>Esame delle candidature e dichiarazione di idoneità</i>).....	4
Articolo 8 (<i>Commissione interna per la valutazione delle candidature</i>)	4
Articolo 9 (<i>Conferimento degli incarichi</i>).....	5
Articolo 10 (<i>Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e stipulazione del contratto individuale di lavoro</i>)	5
Articolo 12 (<i>Disposizioni finali</i>).....	5

Approvata con DGR n. 49 del 24 gennaio 2024

**DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO, A TEMPO DETERMINATO, DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI DI SECONDO LIVELLO A SOGGETTI ESTERNI**

Articolo 1

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. La presente disciplina si applica ai procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali di secondo livello a soggetti esterni all'Amministrazione regionale di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) – d'ora in avanti l.r. 22/2010.
2. Le disposizioni della presente disciplina sono volte a garantire la piena e corretta applicazione del combinato disposto di cui ai commi 5 e 5bis, articolo 20 (Criteri generali per il conferimento degli incarichi), della l.r. 22/2010, che prevedono rispettivamente che *"Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a personale esterno all'ente in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione e dei requisiti di cui agli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale"* e *"Prima di procedere al conferimento dell'incarico a personale esterno, ai sensi del comma 5, l'ente rende conoscibile, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito istituzionale, la tipologia di posto dirigenziale che si rende disponibile, le particolari e comprovate competenze richieste e i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità e le valuta"* nonché la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, efficienza, efficacia, economicità e pari opportunità.

Articolo 2

(Presupposto per l'attivazione della presente disciplina)

3. Il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni può essere attivato all'esito infruttuoso della procedura di pubblicità interna rivolta ai dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, di cui all'articolo 20, comma 4, della l.r. 22/2010 e nel caso in cui non sia rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione regionale personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale in possesso dei requisiti e delle competenze previste dallo *skill* del posto dirigenziale di cui si tratta.
4. La determinazione di ricorrere al conferimento dell'incarico a soggetti esterni, ove tale modalità non sia già eventualmente prevista per legge, è assunta dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto del limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale di cui all'articolo 20, comma 5, della l.r. 22/2010.

Articolo 3

(Avviso di pubblicità esterna)

1. In attuazione di specifiche disposizioni normative e/o della determinazione di cui all'articolo 2 comma 2, il Dipartimento personale e organizzazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 5bis, della l.r. 22/2010, provvede alla pubblicazione, nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, di un apposito Avviso, secondo il **modello** *"Avviso di pubblicità per il conferimento di incarichi dirigenziali di secondo livello a soggetti esterni"*, allegato alla presente disciplina per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale dà avvio alla procedura finalizzata al conferimento dell'incarico.

Articolo 4

(Modalità e termini di pubblicazione dell'Avviso)

1. Gli Avvisi di cui all'articolo 3 sono pubblicati, a cura del Dipartimento personale e organizzazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce "Personale" – "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)" – "Posti di funzione disponibili - Pubblicità - Organico Giunta regionale" e, contestualmente, all'Albo notiziario della per una durata minima di quindici giorni.

Articolo 5

(Presentazione delle domande da parte dei soggetti esterni)

1. Possono presentare la propria candidatura, utilizzando il modello fac-simile di domanda predisposto dai competenti Uffici, i soggetti esterni all'ente in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale attinente l'incarico di cui trattasi e dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a) e c) o dall'articolo 22, comma 4, della l.r. 22/2010:
 - a. i dipendenti a tempo indeterminato degli enti del comparto unico regionale o di altre pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio con inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale, ivi compreso il personale docente delle istituzioni scolastiche;
 - b. i soggetti, in possesso di laurea specialistica o magistrale, con un'esperienza professionale almeno triennale in aziende o enti, pubblici e privati, con funzioni dirigenziali attestate dallo svolgimento di attività di gestione autonoma di risorse umane e finanziarie. Per funzioni dirigenziali si intende l'effettiva attività di direzione caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane e finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, con esclusione delle attività di mero studio, ricerca, ispezione e controllo. L'attività di direzione deve riferirsi all'intera organizzazione dell'ente, dell'azienda, della struttura od organismo, ovvero ad una delle articolazioni organizzative e/o funzionali degli stessi ed essere contraddistinta da autonomia decisionale. Ai fini del presente Avviso, non sono considerate esperienze professionali di direzione quelle esercitate in base a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, quelle relative all'esercizio di mandato politico, quelle di mera consulenza né, nel caso di società pubbliche o private, quelle esercitate quali componenti di organi di amministrazione, eccezion fatta per la carica di amministratore unico, presidente e amministratore delegato;
 - c. i liberi professionisti, in possesso di laurea magistrale, con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività libero-professionale, maturato nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.
2. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici per il conferimento dell'incarico riepilogati, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 dell'allegato fac-simile di Avviso nonché di quelli richiesti dallo *skill* del posto dirigenziale interessato.

Articolo 6

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. L'Ufficio preposto del Dipartimento personale e organizzazione verifica la regolarità e la completezza delle domande pervenute e della documentazione prodotta a corredo delle candidature e trasmette le domande ammissibili, in quanto regolari e complete, alla Commissione interna di cui all'articolo 8 per il successivo

esame dei *curricula*.

Articolo 7

(Esame delle candidature e dichiarazione di idoneità)

1. L'esame dei *curricula*, redatti nel formato europeo, e delle relazioni integrative è effettuato da una Commissione interna, costituita con le modalità di cui all'articolo 8, la quale, all'esito dei propri lavori fornisce all'Amministratore di riferimento e al Coordinatore del Dipartimento interessato, la rosa dei candidati risultati idonei.
2. La valutazione di idoneità/non idoneità all'assunzione dell'incarico dirigenziale di secondo livello è effettuata attraverso l'analisi puntuale dei *curricula* professionali e delle esperienze lavorative di maggiore rilievo e rilevanza illustrate nella relazione integrativa, finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di competenza ed esperienza professionale richiesti dallo skill del posto dirigenziale oggetto dell'Avviso, anche avuto riguardo ai criteri di scelta ivi indicati. La valutazione attiene in particolare:
 - all'adeguatezza e pertinenza del titolo di studio e di eventuale specializzazione e ad altri eventuali titoli formativi o abilitazioni professionali posseduti in relazione all'incarico da conferire;
 - alla professionalità maturata in precedenti esperienze lavorative, in enti pubblici o privati, in attività attinenti, in tutto o in parte, a quella oggetto dell'incarico;
 - al pregresso esercizio di funzioni dirigenziali o direttive con autonoma gestione di risorse umane e/o finanziarie.
3. La Commissione redige il verbale dei lavori svolti, contenente, per ciascuno dei candidati esaminati, il giudizio motivato di idoneità o inidoneità alla copertura dell'incarico dirigenziale oggetto dell'Avviso e lo deposita agli atti del Dipartimento personale e organizzazione.
4. Il Dipartimento personale e organizzazione trasmette ai competenti organi di direzione politico-amministrativa copia del verbale di cui al comma 3 e la rosa dei candidati risultati idonei, ai fini dell'eventuale scelta del candidato al quale conferire, mediante proposta di deliberazione alla Giunta regionale, l'incarico di funzioni dirigenziali.
5. La partecipazione agli Avvisi non dà luogo in ogni caso a graduatorie di merito e non determina il sorgere in capo all'Amministrazione regionale di alcun obbligo in relazione all'instaurazione del rapporto di lavoro di cui trattasi.
6. Il giudizio motivato di non idoneità formulato dalla Commissione è comunicato personalmente all'interessato dal Dipartimento personale e organizzazione ai recapiti indicati nella candidatura.

Articolo 8

(Commissione interna per la valutazione delle candidature)

1. La Commissione interna per l'esame delle candidature è composta dal Segretario generale della Regione, con funzioni di Presidente, dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione e da altro Coordinatore, preferibilmente dello stesso ramo dell'Amministrazione (Assessorato/Presidenza) cui fa capo la struttura di secondo livello interessata (diverso da quello cui compete la formulazione della proposta di incarico), designato dal Segretario generale della Regione sulla base delle disponibilità dei Coordinatori stessi. Nel caso di posti dirigenziali del Consiglio regionale, la Commissione interna è composta dal Segretario generale del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente, dal Segretario generale della Regione e dal Coordinatore del Dipartimento personale e organizzazione.

2. Prima dell'insediamento della Commissione, gli Uffici competenti del Dipartimento personale e organizzazione acquisiscono, anche in forma semplificata e per via telematica, dai singoli membri della Commissione apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione ai soggetti candidati.
3. In caso di assenza, impedimento, incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale di uno o più membri della Commissione, gli stessi sono sostituiti da altri dirigenti di primo livello dell'Amministrazione previa individuazione da parte del Segretario generale della Regione in base alle disponibilità degli stessi.

Articolo 9

(Conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi dirigenziali di secondo livello a soggetti esterni sono conferiti dalla Giunta regionale sulla base della proposta dell'Amministratore e del Coordinatore di riferimento, previa verifica, da parte dei competenti uffici del Dipartimento personale e organizzazione, della veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto individuato per l'incarico e della concretizzazione delle condizioni prescritte dal comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 ossia "accettazione dell'incarico a tempo pieno ed esclusivo e sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali nonché, per i dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, diversi dall'Amministrazione regionale, il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico da parte dell'Ente di appartenenza".
2. Gli Uffici competenti del Dipartimento personale e organizzazione effettuano i controlli di cui al comma 1 verificando la sussistenza dei requisiti generali per l'assunzione nel pubblico impiego, l'assenza di situazioni di inconferibilità e/o di incompatibilità o conflitto di interessi, ivi compresi quelli finanziari, anche potenziale e provvedono alla redazione della proposta di deliberazione per il conferimento dell'incarico da sottoporre all'esame della Giunta regionale.

Articolo 10

(Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e stipulazione del contratto individuale di lavoro)

1. A seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di conferimento dell'incarico dirigenziale di secondo livello, gli Uffici competenti del Dipartimento personale e organizzazione predispongono e acquisiscono gli atti e le dichiarazioni necessari alla costituzione del rapporto di lavoro e sottopongono il contratto individuale di lavoro di diritto privato a tempo determinato di cui all'articolo 22 comma 5 della l.r. 22/2010 alla sottoscrizione tra il soggetto incaricato e il Dirigente competente in materia di assunzioni.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Con la partecipazione agli Avvisi di cui al modello allegato, è implicita, da parte dei soggetti interessati, l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute e richiamate, con riferimento alle disposizioni legislative che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali di secondo livello a soggetti esterni nonché alle disposizioni contrattuali che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico dei dirigenti dipendenti dall'Amministrazione regionale.
2. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e dall'allegato modello di Avviso, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare gli Avvisi pubblicati secondo la presente Disciplina, o parte di essi, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse anche sopravvenute, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.